

TI_GERICHTE 11.2009.27 vom 21. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.27

FR: TI_GERICHTE 11.2009.27 du 21 février 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2009.27 del 21 febbraio 2013

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli

Erwägungen

E. 1

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la decisione del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili. I. Sull'appello di AO 1

E. 2

Al suo memoriale AO 1 acclude nuovi documenti. Nelle protezioni dell'unione coniugale tuttavia non erano ammissibili nuovi fatti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure il giudice ritenesse opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419 b CPC ticinese). In concreto i nuovi documenti servono tutt'al più a sostanziare un maggior fabbisogno minimo dell'appellante, ma non giovano alle figlie minorenni. Non possono quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che litigiosi rimanevano unicamente i contributi alimentari dal 1° marzo 2008 in poi. Ciò premesso, egli ha calcolato il reddito di AP 1 in fr. 7460.55 mensili dal 1° marzo 2008 al 15 settembre 2008, assegni familiari compresi, e in fr. 6996.75 mensili dopo di allora, senza gli assegni familiari, determinando il fabbisogno minimo di lui in fr. 3694.80 mensili (recte: fr. 3874.80 mensili) (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1180.–, premio della cassa malati fr. 361.40, assicurazioni sulla vita e di previdenza fr. 567.–, leasing dell'automobile fr. 339.30, assicurazione dell'automobile fr. 97.10, imposta di circolazione fr. 30.–, onere fiscale fr. 200.–). Quanto a AO 1, egli ha accertato un reddito di fr. 950.– mensili sulla base delle indennità di disoccupazione da lei riscosse e un fabbisogno minimo di fr. 3548.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 470.70, assicurazione dell'automobile fr. 109.90, imposta di circolazione fr. 42.70, assicurazione sulla vita fr. 74.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 36.50, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 14.65, onere fiscale fr. 200.–). Sulla base delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di J _____ in fr. 1275.– mensili e quello di D _____ in fr. 955.– mensili fino al 13° compleanno, aumentato a fr. 1275.– mensili dopo di allora. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, egli ha lasciato al convenuto l'equivalente del fabbisogno minimo e ha ripartito proporzionalmente il margine disponibile tra l'istante e le figlie, onde i contributi alimentari indicati dianzi.

E. 4

L'appellante sostiene che il reddito del marito ammonta non solo a fr. 7460.55 mensili dal 1° marzo al 15 settembre 2008 (assegni familiari compresi) e in fr. 6996.75 mensili dopo di allora (senza gli assegni familiari), come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 12 833.– mensili o almeno a fr. 9050.– mensili (assegni familiari compresi). Il Pretore è giunto agli importi che precedono, per quanto riguarda il periodo dal 1° marzo al 15 settembre 2008, sommando le indennità di disoccupazione rimosse da AP 1 (fr. 5558.80 mensili), il guadagno accessorio di lui come maestro di guida (fr. 650.– mensili) e il reddito dalla sua sostanza immobiliare (fr. 1251.75 mensili). Dal 15 settembre 2008 in poi egli ha sostituito le indennità di disoccupazione con lo stipendio percepito dalla _____ (fr. 5095.– mensili). L'appellante imputa al marito invece un guadagno ipotetico da attività lucrativa di fr. 10 331.70.– mensili, un'entrata accessoria come maestro di guida di fr. 1040.– mensili e un reddito da sostanza immobiliare di fr. 1936.– mensili. Subordinatamente essa chiede che il reddito di lui sia accertato almeno in fr. 9050.– mensili. a) Nella decisione appellata il Pretore ha rinunciato a imputare a AP 1 un reddito ipotetico, non risultando verosimile ch'egli si fosse fatto licenziare deliberatamente dalla _____. Nell'appello l'istante ribadisce che AP 1 è responsabile del proprio licenziamento, come confermerebbe il suo superiore _____ (verbale del 6 maggio 2008 nell'inc. DI.2008.15), di modo che si giustifica di computargli anche dopo il licenziamento dalla _____ lo stipendio mensile di fr. 10 331.70 ricevuto fino al 31 dicembre 2007. In realtà _____ ha dichiarato che all'origine del licenziamento v'era il mancato raggiungimento di determinati obiettivi da parte del dipendente dopo il 2005 nel settore delle assicurazioni sulla vita, come pure un'incompatibilità di carattere con lui che risaliva ad anni prima. Non si trattava dunque di cause immediate. AP 1 era per altro un buon venditore di polizze, salvo poi disinteressarsene, ed eccelleva nelle assicurazioni dei veicoli a motore, seppure alla compagnia quelle polizze interessassero poco. Dalla testimonianza citata non traspaiono indizi atti ad accreditare la tesi di un licenziamento deliberatamente provocato, tanto meno a un sommario esame come quello che governa l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale. Del resto AP 1 era già stato licenziato nel 2000 dalla _____ proprio per lacune nel campo dell'assicurazione sulla vita (doc. B nell'inc. DI.2008.15). E se dopo il licenziamento da parte della _____ è rimasto disoccupato fino al 15 settembre 2008 – senza per altro che risulti avere indugiato nella ricerca di un impiego – non si deve trascurare ch'egli ha poi accettato una nuova attività in un comparto assicurativo diverso dal precedente (quello delle casse malattia), ciò che a un giudizio di apparenza non manca di denotare buona volontà e spirito di adattamento. Ne segue che in concreto non si ravvisano gli estremi per imputare a AP 1 un guadagno ipotetico. Si aggiunga che un guadagno ipotetico non entra automaticamente in linea di conto quand'anche un lavoratore si sia licenziato per propria scelta. Un reddito potenziale identico a quello cui il dipendente ha rinunciato si giustifica, in effetti, solo ove esso appaia nuovamente conseguibile (sentenza del Tribunale federale 5A_317/2011 del 22 novembre 2011, c. 6.2 in fine). Che dopo la partenza dalla _____ il convenuto fosse effettivamente in grado di continuare a

guadagnare la stessa cifra (circa fr. 100 000.– annui: doc. H nell'inc. DI.2007.4) non risulta verosimile. Anzi, la _____ lo ha assunto per uno stipendio nettamente inferiore. Su questo punto la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica. b) Il Pretore ha valutato in fr. 650.– mensili il reddito conseguito da AP 1 nel tempo libero come maestro di guida fondandosi sulle affermazioni dello stesso convenuto e sulla dichiarazione fiscale del 2006. L'appellante sottolinea che il convenuto ammette di guadagnare fr. 640.– mensili come maestro di guida per motociclisti e fr. 400.– mensili come maestro di guida per automobilisti, onde un totale di fr. 1040.– mensili. Del resto – essa soggiunge – il reddito si attesta a fr. 937.50 mensili anche volendo considerare le entrate medie secondo i dati fiscali del 2004 e del 2005. Al suo interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato di lavorare accessoriamente come maestro di guida per motociclisti in media quattro ore la settimana alla tariffa di fr. 40.– orari, per complessivi fr. 250.– netti mensili, e come maestro di guida per automobilisti due ore la settimana alla tariffa di fr. 75.– orari, guadagnando fr. 400.– netti mensili (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, pag. 2, risposta n. 3). L'autorità fiscale sembrerebbe avere accertato ai fini della tassazione 2006 un reddito netto da attività accessoria di fr. 7851.– annui, pari a circa fr. 650.– mensili (act. VII nella rubrica “documenti da terzi” dell'inc. DI.2007.4: correzioni manoscritte al conto economico della “_____”). L'appellante procede a calcoli empirici in base alle tariffe orarie praticate dal convenuto, ma dimentica che dalle entrate vanno dedotti i costi d'esercizio, riconosciuti anche dall'autorità fiscale (elencati nella dichiarazione d'imposta 2006). È vero che dalle tassazioni 2004 e 2005 (doc. T e doc. 18 nell'inc. DI.2007.4) si evincono entrate rispettivamente di fr. 875.– mensili (ossia fr. 10 500.– annui) e di circa fr. 690.– mensili (ossia fr. 8300.– annui), ma è vero altresì che ai fini della tassazione 2007 il contribuente ha dichiarato un guadagno accessorio calato a fr. 165.75 mensili (fr. 1989.– annui: doc. E nell'inc. DI.2008.169). Ne segue che, stimando a un giudizio di apparenza il reddito di AP 1 come maestro di guida in fr. 650.– mensili, il primo giudice non ha trasceso i limiti del suo legittimo potere d'apprezzamento. c) Per quanto attiene al reddito da sostanza, il Pretore lo ha calcolato in complessivi fr. 1251.75 mensili (fr. 650.– dalla locazione di un appartamento a _____ e fr. 601.75 di due appartamenti a _____). L'appellante eccepisce che tali entrate assommano in realtà a fr. 2029.– mensili: fr. 750.– per la locazione dell'appartamento a _____, fr. 1186.– per quella dei due appartamenti a _____, fr. 75.– per quella di una casa a _____ e fr. 18.– mensili derivanti dal reddito da capitali. L'appartamento a _____ in comproprietà di AP 1 e di sua sorella _____ in ragione di un mezzo ciascuno è locato ai genitori del convenuto per fr. 650.– mensili, cui si aggiungono fr. 350.– di spese accessorie (doc. 32). All'udienza dell'11 marzo 2008 AP 1 ha ammesso tuttavia di ricevere dai genitori fr. 750.– mensili, comprensivi delle spese accessorie, e che un identico importo riceve sua sorella (verbale nell'inc. DI.2008.15, pag. 14 punto 3). Successivamente egli ha dichiarato invece all'interrogatorio formale di percepire solo fr. 600.– mensili lordi, mentre altri fr. 600.– mensili lordi sono riscossi dalla sorella (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 14). Di fronte a simili incoerenze ben poteva il Pretore fondarsi sulla prima dichiarazione, dipartirsi da un reddito di fr. 750.– mensili lordi e stimare le spese accessorie in fr. 100.–. A un sommario esame l'importo di fr. 650.– mensili considerato dal primo giudice sfugge dunque a censura. AP 1 è proprietario di due appartamenti (due monolocali) a _____, il cui reddito è stato accertato dal Pretore in fr. 601.75 mensili (fr. 416.– mensili dall'uno, fr. 500.– mensili dall'altro, dedotti interessi ipotecari per fr. 314.25 mensili: sentenza impugnata, consid. 5). L'istante oppone che nell'istanza di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale

presentata il 5 febbraio 2008 il convenuto ha ammesso un reddito di fr. 1186.– mensili. A torto, ove appena si consideri che il reddito di fr. 1186.– mensili indicato dall'interessato comprendeva tutti i redditi immobiliari, senza deduzioni, e non solo la locazione degli appartamenti a _____ (istanza, pag. 4). Tant'è che per arrivare alla somma di fr. 1186.– la stessa AO 1 ha addizionato nella sua istanza del 4 gennaio 2007 i redditi complessivi di tutti gli immobili del convenuto (pag. 8). Anche su questo punto l'appello manca di consistenza. Quanto alla casa di _____ che AP 1 possiede in ragione di un mezzo insieme con la sorella, il Pretore l'ha ritenuta inabitabile. L'appellante sostiene che nella dichiarazione fiscale 2005 il convenuto ha dichiarato un valore locativo di fr. 1800.– annui (doc. QQ), ciò che lascia presumere un reddito effettivo di almeno fr. 75.– mensili. L'assunto è nuovo, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Comunque sia, il reddito di fr. 75.– mensili prospettato dall'appellante è meramente teorico, tutto ignorandosi sulle reali condizioni in cui si trova lo stabile. In ultima analisi non v'è ragione per distanziarsi, nella fattispecie, dal reddito da sostanza immobiliare che il Pretore ha calcolato in fr. 1251.75 mensili complessivi. A ciò si aggiunge il reddito da capitali di fr. 18.– mensili che il convenuto ha ammesso nel riassunto scritto prodotto all'udienza del 13 febbraio 2007 (pag. 9 in alto, nell'inc. DI.2007.4), per complessivi fr. 1269.75 mensili. d) Per quanto attiene al guadagno di AP 1 presso la _____, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 5995.– mensili e non solo a fr. 5095.– mensili, come ha accertato il Pretore. All'importo calcolato dal primo giudice andrebbero aggiunti infatti, essa soggiunge, almeno fr. 500.– mensili di anticipi sulle commissioni e fr. 400.– mensili di assegni familiari che il convenuto ha rinunciato in malafede a riscuotere. Il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 5095.– netti mensili attenendosi ai certificati di salario da lui prodotti con l'istanza del 20 novembre 2008 (doc. C e D nell'inc. DI.2008.169). L'appellante aggiunge a tale importo fr. 500.– mensili sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato all'interrogatorio formale, quando ha dichiarato di ricevere uno stipendio di fr. 5000.– mensili lordi (fr. 4700.– netti), più fr. 500.– mensili in media di provvigioni variabili (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 2). I conteggi di stipendio agli atti, di settembre e ottobre 2008, confermano in effetti che il supplemento di fr. 500.– mensili si aggiunge allo stipendio di base di fr. 5000.– mensili, ma che dalla retribuzione lorda di fr. 5500.– mensili sono poi dedotti gli oneri sociali, onde uno stipendio netto di fr. 4700.– per tredici mensilità, pari a fr. 5095.– mensili (doc. C e D nell'inc. DI.2008.169), come ha accertato il Pretore. Per quanto concerne gli assegni familiari, non risulta che dopo essere stato assunto dalla _____ il convenuto li abbia più percepiti. Tuttavia può ancora riscuoterli (l'art. 39 vLAF prevedeva la possibilità di chiedere gli arretrati entro cinque anni al datore di lavoro), come può riscuoterli tuttora l'appellante (art. 1 LAF e 24 cpv. 1 LPG), indipendentemente dal suo grado d'occupazione (art. 7 LAF). Tali assegni in ogni modo costituiscono – se mai – un reddito delle figlie e non vanno assimilati a reddito ipotetico del convenuto.

E. 5

Il reddito di AO 1 è stato accertato dal Pretore in fr. 950.– mensili senza assegni familiari, corrispondenti all'indennità di disoccupazione per un impiego al 50% che essa ha dichiarato di ricevere dal 15 marzo 2008 (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 4). Nell'appello l'istante afferma che, avendo essa ottenuto l'iscrizione ai ruoli della disoccupazione il 15 marzo 2008, l'indennità del marzo 2008 è risultata di soli fr. 400.–, che ad ogni modo l'indennità piena non eccede l'ammontare di fr. 900.– mensili e che dopo il 15 marzo 2009 essa non riceverà più nulla. La prima argomentazione è irricevibile,

l'interessata non avendo fatto valere davanti al Pretore che l'indennità del marzo 2008 fosse di soli fr. 400.– (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). La seconda è a sua volta irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5), l'appellante non spiegando perché il Pretore sarebbe caduto in errore accertando il reddito di lei in fr. 950.– mensili quando essa medesima dichiarava di ricevere dall'assicurazione contro la disoccupazione fr. 900.–/1000.– mensili (verbale citato, risposta n. 2). La terza non è destinata a miglior sorte, l'appellante dando per scontato che alla scadenza del diritto all'indennizzo non sarebbe riuscita a trovare un impiego al 50% nel ramo d'attività per cui essa medesima si era annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione. Invano si cercherebbe tuttavia, nel memoriale, una benché minima spiegazione al proposito. Anche per quanto concerne il reddito di AO 1 la sentenza del Pretore non presta quindi il fianco alla critica.

E. 6

Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo di AP 1, come detto (sopra, consid. 3), in fr. 3694.80 mensili (recte: fr. 3874.80 mensili). AO 1 chiede di ridurlo a fr. 2741.40 mensili, contestando le voci che saranno esaminate in appresso. a) L'appellante chiede di moderare il costo dell'alloggio del marito, accertato dal Pretore in fr. 1180.– mensili (compresi fr. 190.– di spese accessorie: doc. 31), a fr. 1000.–. In realtà una pigione come quella riconosciuta dal primo giudice non è esagerata, nemmeno per una persona sola che non eserciti – come asserisce l'appellante – diritti di visita. L'appellante fa valere che il marito occupa inutilmente un appartamento di quattro locali e mezzo, ma un giudizio sulla congruità del costo dell'alloggio non dipende solo da criteri quantitativi. E che l'appartamento del marito sia di livello più elevato del suo (per cui paga fr. 1350.– mensili, comprensivi delle spese accessorie) l'interessata non pretende. Dopo la fine della comunione domestica, del resto, ogni coniuge deve poter beneficiare – per quanto possibile – di condizioni abitative sostanzialmente paritarie (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). A un esame d'apparenza non risulta che il Pretore abbia disatteso tale principio. b) Nel fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore ha inserito una posta di fr. 361.40 mensili per il premio della cassa malati da lui pagato alla _____ (doc. E nell'inc. DI.2008.15). AO 1 rimprovera al marito di avere esteso dal 1° gennaio 2008 la copertura assicurativa, “cambiando la classe d'assicurazione e la franchigia”. Che dal 1° gennaio 2008 AP 1 abbia modificato unilateralmente la copertura assicurativa è pacifico (verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 17). Non per ragioni oggettive, ma solo per equipararla a quella della moglie, il che non rispondeva a reali esigenze. La questione è sapere di quanto la modifica abbia fatto lievitare il premio. Fino al 31 dicembre 2007 il convenuto pagava infatti fr. 239.80 mensili alla _____ (doc. CC nell'inc. DI.2007.4) e fr. 42.50 mensili alla _____ (doc. DD nell'inc. DI.2007.4). Dal 1° gennaio 2008 egli risulta avere un'unica copertura presso la _____ (doc. E nell'inc. DI.2008.15) che gli costa fr. 361.40 mensili. Nel frattempo però è lievitato anche il premio della cassa malati a carico della moglie per una copertura invariata: da complessivi fr. 407.50 mensili nel 2007 (doc. CC e DD nell'inc. DI.2007.4) a fr. 470.70 mensili nel 2008 (doc. AAA nell'inc. DI.2007.4). Si può ragionevolmente presumere dunque che, avesse lasciato la copertura immutata, anche AP 1 avrebbe subito un aumento analogo. Gli si può riconoscere così un premio della cassa malati di fr. 326.– mensili. c) Il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa di fr. 567.– mensili per i premi assicurativi della _____ riguardanti una “polizza di previdenza” (fr. 207.20: doc. G nell'inc. DI.2008.15) e della _____ riguardanti una “polizza di

libero passaggio _____” (fr. 359.80: doc. H nell'inc. DI.2008.15). L'appellante insorge contro tali voci di spesa, rilevando che “l'esposizione dell'importo di fr. 337.50 per l'assicurazione _____ non è un costo necessario o prioritario” e che “l'assicurazione vita di fr. 269.40 (...) non è sicuramente prioritaria per rapporto agli oneri alimentari” (memoriale, pag. 21). Sta di fatto che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore non ha riconosciuto né il premio dell'una né quello dell'altra assicurazione, di modo che l'argomento cade nel vuoto. Quanto al citato premio di fr. 207.20 mensili dovuto alla _____, l'appellante lo contesta perché “trattasi di una polizza di previdenza”. In realtà anche il premio per una polizza di previdenza può rientrare nel fabbisogno minimo di un coniuge, a condizione che il bilancio familiare sia in grado di sostenere la spesa (v. RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7b). Nella fattispecie, come si vedrà oltre, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali registra un chiaro ammanco. Il premio non può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto, i contributi di mantenimento per moglie e figli essendo prioritari. Analoga sorte tocca al premio di fr. 359.80 mensili dovuto alla _____, per tacere del fatto che quella polizza è – come ha ammesso il convenuto – decaduta il 15 settembre 2008 (conclusioni del 29 dicembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, pag. 7 n. 4). AP 1 pretende di essere stato obbligato a stipulare quella copertura per ricevere le indennità di disoccupazione dopo essere stato licenziato dalla _____, ma l'erogazione di simili indennità non risulta essere vincolata a presupposti del genere, né il convenuto ha reso verosimile l'asserzione. La spesa non può quindi essere riconosciuta nel fabbisogno minimo di lui. d) L'appellante contesta il leasing dell'automobile inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito (fr. 339.30 mensili: doc. 8) non perché la spesa sia ingiustificata, ma perché “i costi per auto e moto sono già stati considerati nel calcolo del reddito netto (...) dell'attività di maestro di scuola guida” (memoriale, pag. 21 in fondo). In realtà i costi d'esercizio 2004, 2005 e 2006 della scuola guida non comprendono alcun leasing per l'automobile. Certo, ravvisandosi un ammanco nel bilancio familiare il convenuto potrebbe anche essere tenuto a servirsi dei mezzi pubblici. Nella fattispecie però l'automobile gli consente di esercitare l'attività accessoria di maestro conducente, che genera un reddito di fr. 650.– mensili. Il veicolo inoltre non è inutilmente dispendioso (una _____: doc. F nell'inc. DI.2008.15). Riconoscendosi la necessità della vettura, è giusto riconoscere anche l'imposta di circolazione e l'assicurazione contro la responsabilità civile del veicolo, che non figurano nel conto economico della “_____” (act. VII nella rubrica “documenti da terzi” dell'inc. DI.2007.4; v. anche doc. LL). e) Dal fabbisogno minimo del convenuto va stralciato nondimeno, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 411), l'onere fiscale di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore. Secondo giurisprudenza il carico d'imposta “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche” (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, 127 III 70 consid. 2b) . Non può quindi esserne tenuto calcolo a scapito dei contributi alimentari per moglie e figlie. Tutto ciò posto, il fabbisogno minimo del convenuto ascende a fr. 3072.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.– mensili, costo dell'alloggio fr. 1180.– mensili, premio della cassa malati fr. 326.– mensili, leasing dell'automobile fr. 339.30 mensili, imposta di circolazione fr. 30.– mensili, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 97.10 mensili) .

E. 7

Per quel che attiene al suo fabbisogno minimo (stabilito dal Pretore in fr. 3548.95 mensili), l'appellante chiede di portarlo a fr. 4100.– mensili. Essa critica il costo dell'alloggio, chiedendo inoltre che le si riconosca il leasing dell'automobile fino al 31 dicembre 2008 e la

spesa per il rimborso del mutuo destinato all'acquisto di una nuova automobile dopo di allora. a) Il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante un costo dell'alloggio di fr. 1350.– mensili, pari agli interessi ipotecari e alle spese dell'abitazione coniugale (una proprietà per piani a _____, nel frattempo venduta: sopra, lett. D), rispettivamente alla locazione (con spese accessorie) dichiarata dall'istante per l'appartamento a _____ in cui si è trasferita con le figlie il 1° luglio 2008. L'appellante chiede di portare la spesa a fr. 1450.– mensili per tenere conto dei più elevati interessi ipotecari gravanti la proprietà per piani dopo l'accensione dell'ipoteca a tasso variabile stipulata dal 27 novembre 2007 (doc. ZZ), rispettivamente – a decorrere dal 1° luglio 2008 – del prevedibile conguaglio a saldo delle spese accessorie dovuto per la locazione dell'appartamento. Non rende verosimile tuttavia di avere pagato fr. 100.– mensili in più di oneri ipotecari (si limita a produrre il contratto di ipoteca a tasso variabile) né ha recato un qualsivoglia elemento atto a rendere verosimile un conguaglio di fr. 1200.– annui per le spese accessorie dell'appartamento. Non sufficientemente sostanziata, la pretesa non può dunque essere accolta. D'ufficio va rilevato inoltre, sempre in applicazione del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, che una quota del costo dell'alloggio conteggiato dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'appellante rientra in realtà nel fabbisogno in denaro delle figlie. E stando alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio per stimare il fabbisogno in denaro di minorenni (Rep. 1994 p. 301 consid. 5), il costo dell'alloggio a carico del genitore affidatario va inserito per un terzo nel fabbisogno in denaro del primo figlio e per un quarto nel fabbisogno in denaro del secondo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder , Zurigo 2000, pag. 13 in alto), in sostituzione del valore statistico previsto dalla tabella. Nel fabbisogno in denaro di J_____ va inclusa così una quota di fr. 450.– mensili e in quello di D_____ una quota di fr. 337.50 mensili. Nel fabbisogno minimo dell'appellante rimane la differenza di fr. 562.50 mensili. b) Relativamente al leasing dell'automobile, il Pretore lo ha ignorato senza motivazione. L'appellante ribadisce di aver dovuto pagare a tal fine fr. 385.70 mensili fino al 31 dicembre 2008, quando ha riconsegnato la _____ al marito, salvo dover poi contrarre un debito di fr. 12 000.– per acquistare una vettura usata e impegnarsi a rimborsare il mutuo in rate di fr. 250.– mensili (appello, pag. 9 in basso). Ora, a parte il fatto che quest'ultima argomentazione è nuova (e come tale irricevibile: sopra, consid. 2), si conviene che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (e nel tenore di vita rientra l'uso di un'automobile). Le ristrettezze economiche in cui versa la famiglia nel caso specifico non consentono tuttavia di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'appellante il costo di un leasing non necessario per scopi professionali o per motivi di salute (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami) né, tanto meno, l'imposta di circolazione o l'assicurazione contro la responsabilità civile per il veicolo. Ove trasferte professionali siano indispensabili, va riconosciuto al coniuge il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (loc. cit.). L'appellante si è annunciata ai ruoli della disoccupazione per un impiego al 50%, ma non risulta che tale attività richiederebbe l'uso di un veicolo. Tutto quanto può esserle riconosciuto è quindi un'indennità per un abbonamento ai mezzi pubblici (per esempio un abbonamento “arcobaleno” di due zone) che non le costerebbe più di fr. 50.– mensili. c) D'ufficio vanno stralciati infine dal fabbisogno minimo dell'appellante, una volta di più in forza del principio inquisitorio illimitato che presiede al

diritto di filiazione, i vari premi assicurativi riconosciuti dal Pretore: quello per l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 36.50 mensili), per l'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 14.65 mensili) e per l'assicurazione sulla vita (fr. 74.50 mensili). Nella situazione di grave ristrettezza in cui si trova la famiglia vale per l'appellante quanto vale per il marito: le esigenze di sostentamento sono prioritarie rispetto alle assicurazioni (sopra, consid. 6c). Per gli stessi motivi vanno tolte dal fabbisogno minimo dell'appellante le imposte di fr. 200.– mensili, rinviandosi parimenti in proposito a quanto vale per il marito (sopra, consid. 6c). Se ne conclude che il fabbisogno minimo dell'appellante non eccede fr. 2333.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 562.50, premio della cassa malati fr. 470.70, indennità di trasferta fr. 50.–).

E. 8

In merito al fabbisogno in denaro delle figlie l'appellante si duole che il convenuto non abbia chiesto alla _____ il versamento degli assegni familiari, di modo che dal 15 settembre 2008 in poi si giustifica di maggiorare il fabbisogno in denaro di J _____ e D _____ di fr. 200.– mensili. La tesi è infondata. I contributi alimentari fissati sulla scorta delle citate raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già gli assegni familiari (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto; DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Tali prestazioni non vanno quindi calcolate in aggiunta. Il fatto che AP 1 abbia rinunciato a chiederle ancora non significa del resto – come si è spiegato – che a ciò non possa sovvenire l'appellante, il diritto alla riscossione estinguendosi in cinque anni (sopra, consid. 4d). D'ufficio, in virtù del ripetuto principio inquisitorio illimitato, va ridefinito altresì il fabbisogno in denaro delle figlie, che il Pretore ha stimato in base alla tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Intanto perché nel fabbisogno delle minorenni va inclusa la quota per il costo dell'alloggio tolta dal fabbisogno minimo della madre (fr. 450.– mensili nel caso di J _____, fr. 337.50 mensili nel caso di D _____). Inoltre perché la posta per cura e educazione, che il Pretore ha stralciato senza motivazione, va considerata nella misura del 50%, l'appellante essendo abile al lavoro in tale proporzione e non potendo assolvere pienamente tale compito in natura. Tenuto conto di ciò, il fabbisogno in denaro di J _____ va rivalutato in fr. 1855.– mensili e quello di D _____ in fr. 1490.– mensili fino al 13° compleanno, rispettivamente in fr. 1745.– mensili dopo di allora. II. Sull'appello di AP 1

E. 9

L'appellante contesta il reddito della propria sostanza accertato dal Pretore in complessivi fr. 1251.75 (sopra, consid. 4c), sostenendo che l'appartamento di _____ in comproprietà con la sorella è locato ai genitori per fr. 650.– mensili e che quindi egli percepisce solo fr. 325.– mensili, l'altra metà spettando alla sorella. La censura non merita accoglimento, come si è già illustrato (sopra, consid. 4c), a maggior ragione ove si consideri che l'appellante medesimo ha rifiutato di fornire ragguagli sulla cifra realmente pagata dai genitori a titolo di locazione (“Io mi rifiuto di fornire indicazioni sui miei genitori”: verbale del 25 novembre 2008 nell'inc. DI.2007.4, risposta n. 14). Soggiunge l'appellante che dal provento per la locazione dei due monolocali a _____ (fr. 916.– mensili) il Pretore avrebbe dovuto dedurre, oltre agli interessi i potecari (fr. 314.25 mensili complessivi), le spese di amministrazione da lui sopportate (in media fr. 3400.– annui, ossia circa fr. 285.–

mensili). La rivendicazione è pertinente. Le pigioni incassate dall'appellante sono comprensive delle spese accessorie (doc. L e M). E per l'amministrazione dei due appartamenti l'appellante paga attorno ai fr. 3400.– annui (doc. 10). Il reddito netto dei due appartamenti si riduce così a fr. 316.75 mensili, onde un reddito complessivo della sostanza immobiliare di fr. 984.75 mensili. Tenuto conto di ciò, il reddito del convenuto va accertato in fr. 7193.55 mensili dal 1° marzo al 15 settembre 2008, assegni familiari compresi (fr. 5558.80 di indennità di disoccupazione, fr. 650.– mensili da attività accessoria, fr. 984.75 mensili dalla sostanza), e in fr. 6729.75 mensili dal 15 settembre 2008 in poi (fr. 5095.– mensili da attività lucrativa, fr. 650.– mensili da attività accessoria, fr. 984.75 mensili dalla sostanza), assegni familiari non compresi.

E. 10

Sostiene l'appellante che il fabbisogno minimo di AO 1 va ridotto dai fr. 3548.95 mensili accertati dal Pretore a fr. 3087.05 mensili. Egli contesta il premio della cassa malati, i costi d'automobile dopo il 1° gennaio 2009 e l'onere fiscale. a) Il Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo di AO 1 il premio della cassa malati (fr. 470.70 mensili) valido dal 1° gennaio 2008 (sopra, consid. 6b). L'appellante chiede di parificarlo al suo e di ridurlo a fr. 360.– mensili. Non ve n'è ragione. I coniugi non vanno equiparati al ribasso, su una cifra ormai obsoleta, ma in base al premio che ognuno di loro avrebbe dovuto pagare dal 1° gennaio 2008 se non avesse modificato la copertura assicurativa. È quanto si è spiegato dianzi (loc. cit.). b) Riguardo alle spese d'automobile, si è visto che a AO 1 non se ne possono riconoscere né prima né dopo il gennaio del 2009, date le difficili condizioni economiche in cui versa la famiglia (sopra, consid. 7b). L'argomentazione dell'appellante, il quale contesta quelle spese dal gennaio del 2009 in poi, risulta di conseguenza superata. Quanto alle imposte (fr. 200.– mensili riconosciuti dal Pretore), si è spiegato ch'esse vanno espunte dal fabbisogno minimo di AO 1 non perché questa non sia “un soggetto fiscale attivo” (come asserisce l'appellante), ma perché valgono nei confronti dell'interessata gli stessi criteri applicati al fabbisogno minimo del marito (sopra, consid. 6e).

E. 11

Infine l'appellante contesta la restrizione della facoltà di disporre cui il Pretore ha assoggettato i suoi fondi. Se non che, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato nel frattempo il divorzio tra le parti, ordinando nel dispositivo n. 1.7 della sentenza la cancellazione del provvedimento (sentenza del 28 aprile 2011, inc. OA.2009.97, dispositivo n. 1.7, pag. 18). Tale decisione è stata impugnata (la procedura di appello è tuttora pendente: inc. 11.2011.76), ma non su quel punto, che è passato in giudicato. Al riguardo l'appello è divenuto pertanto privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

E. 12

Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari: Dal 1° marzo al 14 settembre 2008 (fine della disoccupazione del marito) Reddito del marito, assegni familiari compresi (consid. 4 e 9) fr. 7193.55 Reddito della moglie (consid. 5) fr. 950.— fr. 8143.55 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40 Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20 Fabbisogno in denaro di J_____ (consid. 8) fr. 1855.— Fabbisogno in denaro di D_____ (consid. 8) fr. 1490.— fr. 8750.60 mensili ammanco fr. 607.05 mensili In condizioni di

ammanco i contributi per moglie e figlie vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2^a edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue: disponibilità del marito: fr. 7193.55 (reddito) ./ fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 4121.15 mensili fabbisogno scoperto della moglie: fr. 2333.20 (fabbisogno minimo) ./ fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili fabbisogni scoperti di moglie e figlie: fr. 1383.20 + fr. 1855.– + fr. 1490.– = fr. 4728.20 mensili contributo alimentare per la moglie: fr. 1383.20 x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1205.– mensili (arrotondati) contributo alimentare per J _____: fr. 1855.– x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1615.– mensili (arrotondati), assegni familiari compresi contributo alimentare per D _____: fr. 1490.– x (4121.15 : 4728.20) = fr. 1300.– mensili (arrotondati), assegni familiari compresi. Dal 15 settembre 2008 al 28 marzo 2012 (13° compleanno di D _____) Reddito del marito (consid. 4 e 9) fr. 6729.75 Reddito della moglie (consid. 5) fr. 950.— fr. 7679.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40 Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20 Fabbisogno in denaro di J _____ (consid. 8) fr. 1655.— Fabbisogno in denaro di D _____ (consid. 8) fr. 1290.— fr. 8350.60 mensili ammanco fr. 670.85 mensili disponibilità del marito: fr. 6729.75 (reddito) ./ fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 3657.35 mensili fabbisogno scoperto della moglie: fr. 2333.20 (fabbisogno minimo) ./ fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili fabbisogno scoperto di moglie e figlie: fr. 1383.20 + fr. 1655.– + fr. 1290.– = fr. 4328.20 mensili contributo alimentare per la moglie: fr. 1383.20 x (3657.35 : 4328.20) = fr. 1170.– mensili (arrotondati) contributo alimentare per J _____: fr. 1655.– x (3657.35 : 4328.20) = fr. 1400.– mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi contributo alimentare per D _____: fr. 1290.– x (3657.35 : 4328.20) = fr. 1090.– mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi. Dal 29 marzo 2012 in poi Reddito del marito (consid. 4 e 9) fr. 6729.75 Reddito della moglie (consid. 5) fr. 950.— fr. 7679.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 3072.40 Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7 e 10) fr. 2333.20 Fabbisogno in denaro di J _____ (consid. 8) fr. 1655.— Fabbisogno in denaro di D _____ (consid. 8) fr. 1545.— fr. 8605.60 mensili ammanco fr. 925.85 mensili disponibilità del marito: fr. 6729.75 (reddito) ./ fr. 3072.40 (fabbisogno minimo) = fr. 3657.35 mensili fabbisogno scoperto della moglie: fr. 2333.20 (fabbisogno minimo) ./ fr. 950.– (reddito) = fr. 1383.20 mensili fabbisogni scoperti di moglie e figlie: fr. 1383.20 + fr. 1655.– + fr. 1545.– = fr. 4583.20 mensili contributo alimentare per la moglie: fr. 1383.20 x (3657.35 : 4583.20) = fr. 1105.– mensili (arrotondati) contributo alimentare per J _____: fr. 1655.– x (3657.35 : 4583.20) = fr. 1320.– mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi contributo alimentare per D _____: fr. 1545.– x (3657.35 : 4583.20) = fr. 1230.– mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi. In esito al calcolo esposto i contributi alimentari per la moglie risultano inferiori a quelli offerti dal marito e quelli per le figlie più alti di quelli richiesti dalla madre, ma ciò si deve all'applicazione del principio inquisitorio illimitato, che a tutela dei minorenni non vincola il giudice né alle allegazioni né alle prove offerte né, tanto meno, alle richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò premesso, nel risultato entrambe le parti escono parzialmente vittoriose (la

moglie sui contributi alimentari per le figlie, il marito sui contributi alimentari per la moglie) e parzialmente sconfitte (la moglie sui contributi alimentari per sé, il marito sui contributi alimentari per le figlie). III. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore

E. 13

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva adire entro 15 giorni, fino al 31 dicembre 2010, "l'autorità di seconda istanza" (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso di AO 1 è pertanto ricevibile.

E. 14

Il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria postulata da AO 1, in concreto, perché essa "risulta essere comproprietaria in ragione di un mezzo con il fratello _____ di diversi beni immobili (...), tra l'altro non gravati di pegni immobiliari, ciò che esclude l'indigenza". Quanto a un'eventuale mancanza di liquidità – ha continuato il primo giudice – "essa non è sufficiente per legittimare il beneficio dell'assistenza giudiziaria" (sentenza impugnata, consid. 15). Nel ricorso l'interessata non contesta di essere proprietaria in ragione di un mezzo, con il fratello, delle particelle n. 232, 235, 237 e 537 RFD di _____, sezione di _____, le quali hanno un valore di stima complessivo di poco inferiore a fr. 100 000.–. Obietta però che solo la particella n. 237 ha pregio (valore di stima fr. 95 000.–), ma non può essere ipotecata perché ciò richiederebbe l'assenso della banca, oltre che del fratello, e l'onere ipotecario graverebbe ulteriormente sul suo fabbisogno. Inoltre l'immobile è una casa di vacanza, non uno stabile di reddito. Infine – essa epiloga – le va garantita una "riserva di emergenza", non potendosi pretendere che a causa del processo essa rimanga senza il benché minimo attivo. Le argomentazioni della ricorrente non possono essere condivise. Intanto una mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 vLag), come rileva il Pretore, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce a un richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare. Anzi, dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad alienare fondi. Ove non sia possibile aumentare il carico ipotecario per finanziare i costi del processo, la cessione di un immobile dipende invero dalle circostanze concrete e dev'essere ragionevolmente esigibile. Ciò è il caso quando dalla cessione ci si può aspettare, in dipendenza del valore del fondo e dell'aggravio ipotecario, un ricavo sufficiente per coprire i costi di giustizia e di patrocinio (RtiD I-2010 pag. 677 n. 1c con richiami di giurisprudenza). A mmezzo e non concesso che nella fattispecie il valore venale della particella n. 237 sia quello di stima (meramente fiscale), nulla induce a supporre in ogni modo che chiedendo lo scioglimento della comproprietà e realizzando la sua quota (art. 650 cpv. 1 CC) la richiedente non sia in grado di sovvenzionare i costi del processo e di conservare una certa "riserva di emergenza". Nelle condizioni descritte non sussistono i requisiti perché lo Stato assuma le spese giudiziarie, sia pure a titolo di anticipo (art. 9 cpv. 1 vLag). Il ricorso si dimostra pertanto destinato all'insuccesso. IV. Sugli oneri processuali, le ripetibili e la richiesta di assistenza giudiziaria in appello

E. 15

Gli oneri processuali degli appelli seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AO 1 ottiene causa vinta sull'ammontare dei contributi alimentari per le figlie, ma esce sconfitta per almeno il quadruplo dell'ammontare sul contributo alimentare in suo favore, nonostante la prolissità del memoriale. Si giustifica così che sopporti

i quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del marito, e che rifonda a quest'ultimo un'indennità per ripetibili ridotte. AP 1 risulta vittorioso sull'ammontare contributo alimentare per la moglie, ma soccombe per circa il doppio sull'ammontare del contributo alimentare in favore delle figlie, mentre il giudizio sulla restrizione della facoltà di disporre – divenuto senza oggetto – non incide significativamente sul risultato. Si giustifica perciò ch'egli assuma due terzi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato alla moglie, e rifonda a quest'ultima un'indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso il giudizio odier no non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di prima sede relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate), che può rimanere invariato. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie. Né si pone problema di ripetibili, una lite sull'assistenza giudiziaria opponendo il richiedente all'autorità, non all'altra parte in causa (RtiD I-2009 pag. 600 in alto). Quanto all 'assistenza giudiziaria sollecitata da AO 1 in appello, essa non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte trattando il ricorso contro il diniego del beneficio da parte del Pretore. V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 16

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.3 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannato a versare a AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5 di ogni mese: Dal 1° marzo al 14 settembre 2008: fr. 1615.– mensili per J_____ e fr. 1300.– mensili per D_____, assegni familiari compresi, Dal 15 settembre 2008 al 28 marzo 2011: fr. 1400.– mensili per J_____ e fr. 1090.– mensili per D_____, Se riscossi, gli assegni familiari vanno in deduzione dei contributi. Dal 29 marzo 2011 in poi: fr. 1320.– mensili per J_____ e fr. 1230.– mensili per D_____, Se riscossi, gli assegni familiari vanno in deduzione dei contributi. Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 3.3 rimane invariato. 2. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 950.– b) spese fr. 50.– fr. 1000.– sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte. 3. Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.3 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannato a versare a AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5 di ogni mese: Dal 1° marzo al 14 settembre 2008: fr. 1205.– mensili Dal 15 settembre 2008 al 28 marzo 2011: fr. 1170.– mensili Dal 29 marzo 2011 in poi: fr. 1105.– mensili. Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 3.3 rimane invariato. 4. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte. 5. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è confermato. 6. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso. 7. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello formulata da AO 1 è respinta. 8. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente
La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.